

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1282)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle iniziative assunte dal Governo per il riordinamento delle retribuzioni dei dipendenti statali, è stato predisposto l'unico disegno di legge inteso ad attribuire al personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado inferiore a colonnello nonché ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, analogo a quello previsto per i dipendenti civili.

La determinazione delle misure di tale assegno è stata effettuata facendo riferimento alle parallele carriere degli impiegati civili, attenendosi di massima al criterio parametrico; attribuendo, cioè, misure uguali a quelle del corrispondente parametro civile.

Si sono resi necessari, però, alcuni lievi adattamenti dovuti sia ai diversi profili di carriera, sia alla maggiore articolazione della gerarchia militare, sia all'atipicità dell'impiego.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La soluzione adottata consente di stabilire una progressione economica praticamente uguale a quella attuale e di graduare le misure dell'assegno ad alcune esigenze di categoria.

Da porre in rilievo che dall'attribuzione dell'assegno perequativo è stato escluso tutto il personale di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa), per non differenziare maggiormente il trattamento economico dei giovani che, tutti soggetti agli stessi obblighi di leva, sono chiamati ad espletare il relativo servizio nelle diverse categorie: ufficiali, sottufficiali, truppa.

Parallelamente alla soppressione delle indennità previste per dipendenti civili, per il personale militare che fruisce dell'assegno perequativo sono soppresses l'indennità militare e le altre indennità, ad eccezione delle indennità di aeronavigazione, volo e imbarco, dell'indennità d'istituto di cui fruiscono le forze di polizia, nonché dell'indennità di impiego operativo che viene mantenuta integralmente per il personale ai reparti operativi ed addestrativi e ridotta alla metà per il personale ai comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

Il mantenimento delle indennità sopra indicate compenserà per il personale di cui trattasi i rischi sempre immanenti al loro particolare impiego e tutti gli altri oneri connessi con lo *status* militare.

Per quanto concerne l'indennità per servizio d'istituto, si tratta di una componente tradizionale e caratteristica del trattamento economico delle forze di polizia, che è direttamente collegata alle impegnative funzioni proprie ed esclusive del relativo personale, agli oneri, ai rischi, ai disagi, alle responsabilità, alle gravose prestazioni di lavoro.

La particolare funzione di detta indennità è stata riconosciuta dalla legge n. 1054 del 1970, la quale, affermando la regola della parziale pensionabilità dell'indennità (nella misura di lire 15.000) ne ha con ciò stesso riconosciuto la sua naturale intrinsecità al servizio svolto dal personale di polizia.

Peraltro le misure fissate dalla predetta legge si appalesano ormai inadeguate a com-

pensare il maggiore impegno cui il personale delle forze di polizia trovasi esposto.

Tale inadeguatezza si riscontra maggiormente nei gradi più bassi, costituiti da elementi che pur sopportano in maniera rilevantissima il peso dei servizi di polizia.

Di tale situazione risente ancor più il personale coniugato, il quale percepiva in misura più elevata (lire 30.000 mensili) l'indennità di alloggio (soppressa dal presente disegno di legge insieme con l'indennità militare) e che, non essendo accasernato come i celibi, sostiene maggiori spese per il mantenimento proprio e della famiglia.

Tale condizione di disagio economico è aggravata dagli oneri connessi alla particolare mobilità d'impiego delle forze dell'ordine che comporta frequenti trasferimenti.

Il disegno di legge prevede pertanto un incremento dell'indennità d'istituto, che, unitamente all'assegno perequativo, rappresenta un giusto e meritato riconoscimento dell'impegno che le forze dell'ordine, con abnegazione e spirito di sacrificio, pongono a servizio della comunità nazionale.

Peraltro, la necessità di contenere il maggior onere in entità sopportabile dal bilancio dello Stato ha reso inevitabile determinare il suddetto aumento in misura ridotta per il personale celibe, concedendo comunque un aumento maggiore ai gradi più bassi (lire 7.000) e minore ai gradi superiori (lire 3.000), mentre per i gradi più elevati (tenenti colonnelli e maggiori) non è previsto alcun aumento.

Per il personale civile di pubblica sicurezza nessun aumento dell'indennità è previsto per i celibi, mentre una maggiorazione è stata apportata alla misura dell'indennità per il personale coniugato, per le stesse ragioni esposte riguardo ai militari.

In particolare:

L'articolo 1 precisa le categorie di personale alle quali viene attribuito l'assegno perequativo, stabilendo le misure per i vari gradi e le modalità di corresponsione.

Apposita tabella allegata individua le indennità che non potranno essere più corri-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposte al personale militare che fruisca di assegno perequativo (art. 2).

Gli articoli 3, 4 e 5 riprendendo analoghe norme stabilite per il personale civile, stabiliscono l'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro delle somme che in base alle disposizioni vigenti spettano al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali medici e al personale delle capitanerie di porto, per servizi richiesti da parte di enti non statali e da privati.

L'articolo 6 elenca le indennità che continueranno ad essere percepite dal personale militare, rinviando alla disciplina che sarà dettata per il personale civile la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle eventuali indennità per connesse prestazioni di lavoro che comportino diretta esposizione a rischi (radiazioni di apparecchi radiologici, maneggio di sostanze pericolose, ecc.), maneggio di valori di cassa, continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici, eccetera.

L'articolo 7 estende la corresponsione dell'assegno perequativo ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato. Tale estensione si è resa necessaria in quanto il predetto personale è stato escluso dal provvedimento relativo al personale civile.

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano l'indennità d'istituto.

L'articolo 8 stabilisce la modifica delle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, concernente l'indennità d'istituto per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia, nonché per i funzionari di pubblica sicurezza.

La decorrenza dell'aumento dell'indennità è fissata al 1° luglio 1973.

Dal raffronto delle cifre previste si può rilevare che l'ammontare dell'indennità è conforme ai criteri perequativi suesposti.

Indennità mensile d'istituto per le forze di polizia

GRADI	Misure attuali	Nuove misure	
		Classe A (celibi)	Classe B (coniugati)
Tenenti colonnelli e maggiori	63.000	63.000	77.000
Ufficiali inferiori e marescialli	45.000	48.000	70.000
Brigadieri e vicebrigadieri	32.000	35.000	62.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	23.000	30.000	57.000

Indennità mensile d'istituto per i funzionari di pubblica sicurezza

QUALIFICHE	Misure attuali	Nuove misure	
		Classe A (celibi)	Classe B (coniugati)
Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - par. 257	63.000	63.000	77.000
Commissari - par. 190	45.000	45.000	67.000

L'articolo 9 stabilisce i criteri per la corresponsione dell'indennità, riproducendo in parte ed adeguando alla nuova articolazione dell'indennità i criteri stabiliti nella legge n. 1054 del 1970.

L'articolo 10 stabilisce l'elevazione della fascia pensionabile dell'indennità d'istituto da lire 15.000 a lire 30.000, nonché la sua valutabilità ai fini dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare: ciò al fine di evitare l'accentuarsi del divario fra trattamento di attività e trattamento di quiescenza, del quale risentono particolarmente i militari di pubblica sicurezza che, specie nei gradi meno elevati, hanno limiti di età pensionabile piuttosto bassi.

L'articolo 11 determina l'onere complessivo derivante dal provvedimento ed indica i relativi mezzi di copertura.

L'onere annuo previsto ammonta complessivamente a lire 211 miliardi, dei quali lire 132 miliardi per l'estensione dell'assegno perequativo e lire 79 miliardi per l'adeguamento dell'indennità d'istituto. Quest'ultimo onere è ridotto alla metà per l'anno 1973, dato che l'aumento dell'indennità d'istituto decorre dal 1° luglio.

Alla copertura dell'onere si provvede per l'anno 1974 mediante lo stanziamento accantonato nel fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione dei capitoli di spesa indicati nell'articolo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1. le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro del tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite Opere nazionali di assistenza.

Art. 4.

I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

Art. 5.

Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.

Le somme riscosse a titoli di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennità di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento.

Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28

marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).

Art. 7.

Le norme di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8.

L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le qualifiche sotto indicati nelle misure iniziali indicate dalle allegate tabelle 3 e 4.

Nulla è innovato nei confronti del personale di cui all'articolo 8, lettera c) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. A detto personale l'indennità mensile di istituto continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Art. 9.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonchè ai coniugati e vedovi con prole, fruanti di alloggio gratuito.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.

La misura dell'indennità mensile di istituto è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.

L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo e alle assistenti di polizia ridotta di due terzi.

Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.

L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonchè dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, è pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.

La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonchè agli effetti dell'assegno alimentare.

Art. 11.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:

per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50), e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

GRADI	Assegno perequativo
Tenente colonnello	5 ^a classe (4) 1.555.000
	4 ^a classe (3) 1.436.000
	3 ^a classe (2) 1.345.550
	2 ^a classe (1) 1.263.000
	1 ^a classe 1.263.000
Maggiore e 1 ^o capitano 1.040.000	
Capitano 920.000	
Tenente 803.500	
Sottotenente	servizio permanente effettivo 650.000
	richiamato 650.000
« Aiutante » 999.250	
Maresciallo maggiore 834.450	
Maresciallo capo 834.450	
Maresciallo ordinario 834.450	
Sergente maggiore brigadiere 700.000	
Vice brigadiere 622.450	
Sergente	4 anni 554.750
	volontario 515.000
Appuntato 748.950	
Carabiniere	servizio continuativo 622.450
	rafferma 554.750
	ferma 518.000

(1) Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.

(2) Dopo 3 anni dalla predetta data.

(3) Dopo 6 anni dalla predetta data.

(4) Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

TABELLA 2

**INDENNITÀ SOPPRESSE PER IL PERSONALE MILITARE CHE FRUISCE
DI ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE**

- 1) Razioni foraggio di cui al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.
- 2) Indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285.
- 3) Indennità cavalli, di cui all'articolo 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
- 4) Assegno al personale destinato al Museo storico della marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficiali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni.
- 5) Compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.
- 6) Indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925 e successive modificazioni.
- 7) Compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.
- 8) Remunerazioni per servizi speciali, di cui all'articolo 156 del regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.
- 9) Compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, e al decreto ministeriale di attuazione 7 maggio 1948.
- 10) Indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.
- 11) Speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745.
- 12) Indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134, convertito nella legge 28 aprile 1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31 marzo 1937.
- 13) Indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 974.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14) Trattamento economico del personale delle Forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1242.

15) Indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, e alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134.

16) Indennità giornaliera di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

17) Indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 1073.

18) Indennità di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

19) Assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

20) Indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'articolo 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; alle leggi 16 giugno 1949, n. 307, 5 dicembre 1955, numero 1305, 20 giugno 1956, n. 612, 29 aprile 1957, n. 310; all'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189; alla legge 19 maggio 1964, n. 345; al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

21) Soprassoldo al personale dello Squadrone Guardia del Presidente della Repubblica,

di cui alla legge 20 ottobre 1960, numero 1255.

22) Premio speciale per il personale in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

23) Indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1961, numero 710.

24) Indennità ai maestri direttori dei corpi musicali, ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

25) Premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 606.

26) Indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole alievi operai di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

27) Indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

28) Speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 965.

29) Indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965.

30) Gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

INDENNITÀ MENSILE D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(CLASSE A)

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli	48.000
Brigadieri e vicebrigadieri	35.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	30.000

(CLASSE B)

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	77.000
Ufficiali inferiori e marescialli	70.000
Brigadieri e vicebrigadieri	62.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	57.000

TABELLA 4

INDENNITÀ MENSILE D'ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

(CLASSE A)

QUALIFICHE	Misure
Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - par. 257	63.000
Commissari - par. 190	45.000

(CLASSE B)

QUALIFICHE	Misure
Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - par. 257	77.000
Commissari - par. 190	67.000